DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito al cambio della denominazione del contratto da "contratto di diritto privato per l'assegnazione di borsa Erasmus Mundus- Doctoral Programme in Sustainable Industrial Chemistry SINCHEM" in contratto per il conferimento di assegno di ricerca come forma contrattuale prevista per i vincitori del progetto SINCHEM - Programma Erasmus Mundus Azione 1B dott. Atif Emre Demet e Dott. Marepally Bhanu Chandra.

Allegato: schema di contratto parte integrante della stessa delibera

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNO DI RICERCA

L'anno, il giornodel mese dinella sede del Rettorato dell'Università d Messina
A seguito dell'approvazione da parte del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica ed Ing Industriale - DIECII dell'Università di Messina (seduta del Consiglio di Dipartimento de/_/20), del Collegio dei Docenti del dottorato in (seduta del Collegio/_/20) del Senato Accademico (seduta del/_/_) e del Consiglio di Amministrazione (seduta del/_/20), si stipula il presente contratto per assegno di ricerca nell'ambito del programma Erasmus Mundus Doctoral Programme in Sustainable Industrial Chemistry - di seguito denominato SINCHEM, tra il Dott di seguito denominato "Assegnista", codice in e l'Università degli studi di Messina di seguito definita Struttura, codice fiscale 80004070837 rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra nato a Messina il e ivi domiciliato. Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Fonti del Rapporto Il presente contratto è regolato, oltre che da quanto di seguito espressamente convenuto, dalle normative comunitarie, dal Codice Civile, dalle leggi, ed in particolare dalla Legge 240/2010, dalle
ricerca (D.R. n. 2321 del 15/10/2013) e dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca (D.R. n.
1605/2013 del 04/07/2013). L'attività di ricerca risponde a caratteristiche di flessibilità secondo le esigenze dell'attività stessa, ha carattere continuativo, non meramente occasionale, e si svolgerà in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività della Struttura. La stipula del presente contratto non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
Art. 2 – Oggetto
Il contratto ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, prevista nel Doctoral Candidate Agreement , mediante la realizzazione di un programma di ricerca nell'ambito del programma di Dottorato Erasmus Mundus SINCHEM, sotto la responsabilità scientifica della Doctoral Guidance Committee del dottorato SINCHEM, o di docente italiano o straniero da questa delegato. L'Assegnista si impegna a collaborare con la Struttura nello svolgimento di attività di ricerca sulla base del piano di attività prevista del Doctoral Candidate Agreement.
Art. 3 - Durata Il presente contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dal con scadenza il
Art. 4 - Importo
L'importo lordo dell'assegno è pari a 2.800,00 €/mese (totale 100.800,00 x 36 mesi) e si intende comprensivo delle spese per soggiorno estero. Il pagamento avverrà da parte dell'Ufficio dell'Università in rate mensili posticipate, previo ricevimento della attestazione di regolare svolgimento dell'attività comunicata dal Responsabile scientifico. Tale importo è esente da ritenute fiscali ed è comprensivo degli oneri previdenziali posti dalla egge a carico dell'assegnista e dell'ente.

Il presente contratto è tutelato ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dall'art.4 punto 5 del T.U. di cui al D.P.R. 1124/65. L'Università provvede, inoltre, alle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni a favore dell'Assegnista, tramite la "gestione per conto dello stato", nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca.

L'Università, secondo le prescrizioni del programma Erasmus Mundus 2009-2013 (*minimum insurance requirements*) stipula altresì a favore dell'assegnista un'assicurazione sanitaria il cui importo sarà trattenuto dal lordo dell'assegno.

Art. 5 – Diritti e doveri dell'Assegnista

L'Assegnista dovrà iscriversi presso l'Università di Messina, in soprannumero, al Corso di dottorato in Ingegneria e chimica dei Materiali e delle Costruzioni XXIX Ciclo e svolgerà personalmente la sua attività senza avvalersi di sostituti.

Dovrà presentare una o più relazioni periodiche al Doctoral Guidance Committee del progetto SINCHEM, nei tempi e con le modalità previste dal progetto di ricerca, dal Doctoral Candidate Agreement, e dal comma 2, art. 9 del Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca (D.R. n. 2321 del 15/10/2013), pena l'eventuale risoluzione del rapporto, come previsto all'articolo 10 del presente contratto.

L'Ateneo riconosce al titolare del contratto l'applicazione delle norme di legge in materia di tutela della maternità, di infortunio e di malattia.

Art. 6 - Obblighi dell'Università

L'Università si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e in modo specifico a:

- a) mettere a disposizione dell'Assegnista per tutta la durata del contratto tutti i mezzi necessari all'esecuzione delle attività di cui all'art. 2;
- b) assicurare all'Assegnista la copertura assicurativa, di previdenza sociale, di sicurezza sul luogo in cui si svolge l'attività;
- c) fornire un'assistenza adeguata nell'espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dalle autorità nazionali competenti;
- d) pagare il corrispettivo nei modi e nelle quantità previste all'art. 4.

Art. 7- Sospensione

L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, infortunio o altro grave motivo personale o familiare che impedisca in modo temporaneo l'attività dell'Assegnista.

L'Assegnista è tenuto a comunicare al Direttore della struttura e al Coordinatore del Dottorato SINCHEM il verificarsi delle suddette condizioni.

La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

Nel periodo di astensione obbligata per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità.

L'assegno può inoltre essere sospeso in caso di malattia, o di altre assenze prolungate e debitamente documentate, che rendano oggettivamente impossibile lo svolgimento dell'attività previo accordo con la struttura e il parere del Coordinatore del Dottorato SINCHEM.

Art. 8 – Incompatibilità

L'Assegnista si impegna, sin dalla data di decorrenza del contratto, a rispettare le situazioni di incompatibilità o di divieto di cumulo previste dalle norme di legge, Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca (D.R. n. 2321 del 15/10/2013), dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca

2

 $(D.R\ n.\ 1605/2013\ del\ 04/07/2013)$, oltre che ulteriori regole relative all'incompatibilità, fissate dall'ente finanziatore.

L'Assegnista sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, al momento dell'inizio dell'attività, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 9 - Decadenza

Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 7 del Regolamento Assegni, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 10 - Recesso, risoluzione

Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla Struttura, con preavviso di almeno 15giorni. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Qualora il recesso anticipato da parte dell'assegnista produca l'obbligo per l'Università di Messina di restituire all'Ente finanziatore in toto o in parte le somme erogate, l'Università potrà rivalersi sull'assegnista.

Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell'assegno. In particolare, è prevista la risoluzione del contratto a seguito di esclusione dal programma di dottorato proposta dal Doctorate Board SINCHEM a causa di mancato o insufficiente progresso nell'attività di ricerca, oppure di mancato assolvimento dei compiti di ricerca assegnati.

La proposta di esclusione dal corso di dottorato viene segnalata e motivata dal Doctoral Guidance Committee e notificata al Direttore della Struttura che le trasmette agli Organi Accademici per i provvedimenti di competenza

Art.11 – Proprietà dei risultati e riservatezza

I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'Assegnista nell'esecuzione delle attività svolte per conto dell'Università, inclusi a titolo esemplificativo invenzioni industriali, modelli, disegni, varietà vegetali, nonché i diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalla realizzazione di software o banche dati ("Risultati"), appartengono in via esclusiva all'Università che ne potrà liberamente disporre, anche nell'ambito degli Accordi convenzionali stipulati dalle strutture con i soggetti terzi, fermo restando il diritto morale dell'Assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore.

L'Assegnista ha diritto di pubblicare i risultati della propria attività di ricerca, nel rispetto degli accordi contrattuali nell'ambito dei quali viene svolta l'attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'Università alla tutela dei risultati.

L'Assegnista è obbligato a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei risultati al Responsabile scientifico e al Coordinatore del Dottorato, ai quali spetta la verifica della sussistenza dell'eventuale pregiudizio.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dall'Assegnista con la sottoscrizione del presente contratto saranno raccolti e trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003, nel rispetto delle norme di legge, per finalità istituzionali connesse esclusivamente alla gestione del contratto.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse entrare in possesso, l'Assegnista è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.lgs. 196/2003. L'Assegnista potrà trattare i dati personali

eventualmente raccolti esclusivamente per le operazioni essenziali allo svolgimento dell'incarico conferito ed in conformità alle istruzioni che saranno impartite dal suo Responsabile Scientifico. L'Assegnista non potrà in nessun caso effettuare trattamenti autonomi né comunicare i dati ad altri soggetti, se non secondo le istruzioni ricevute. Ogni trattamento dei dati difforme può essere soggetto a sanzioni penali.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo al Regolamento per gli assegni di ricerca dell'Università di Messina emanato con D.R. n. 2321 del 15/10/2013 ed alle norme vigenti in materia.

Art. 14 - Controversie

Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Messina.

Art. 15 - Oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ed a tassa fissa in quanto avente per oggetto prestazione di collaborazione coordinata e continuativa non soggetta ad IVA (Art. 10 parte II Tariffa D.P.R. n. 131/1986 T.U. imposta di registro). La spesa per l'eventuale registrazione è posta a carico dell'assegnista.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della risoluzione n° 36 del 05.02.2002 dell'Agenzia delle Entrate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Rettore Pro	
Il Contraente	Dott

Allegata Dichiarazione sostitutiva di Notorietà e copia documento d'identità

4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N° 445 DEL 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a			nato a	
Ile re	sidente in	V]	ia	
codice fiscale		tel		
con riferimento al pro-	vvedimento d'incarico a	vente ad ogge	tto la prestazione di as	segnista di
ricerca	presso		Dipartimento	di
	DIC	HIARA		
☐ di non essere mai sta	nto/a titolare di assegni di	ricerca art. 22	, legge 240/2010;	
☐ di essere stato/a titol	are di assegni di ricerca	art. 22, legge 2	40/2010 e, nello specifico	o, di aver
fruito di :			•	
• n mesi di ass	segno presso l'istituzione		data	a inizio
assegno	data fine assegno	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
• n mesi di ass	egno presso l'istituzione		data	ı inizio
assegno	data fine assegno	·;		
	egno presso l'istituzione_		data	ı inizio
	data fine assegno	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
□ di essere stato/a tito	lare di assegno di ricerc	a art. 22, legg	e 240/2010 – contestual	mente allo
svolgimento del dottora	to di ricerca e, nello spec	eifico: · di esse	re stato iscritto al corso o	li dottorato
di ricerca in :				



dalal	presso	l'istituzione
che la durata legale del	corso di dottorato di ricerca in,	è di
anni, · di aver usuf	ruito di n mesi di assegno contestualmente al	lo svolgimento del corso
di dottorato di ricerca;		
☐ di non essere titolare di universitarie;	altri analoghi contratti di collaborazione di ricerc	a, neppure in altre sedi
☐ di essere iscritto press della legge 335/95;	o l'apposita gestione separata dell'INPS, ai ser	nsi dell'art. 2 comma 26
☐ che al più presto provv	rederà ad iscriversi alla gestione separata suddetta;	:
	di astensione obbligatoria per maternità, come pr	
	n° 53 (Testo Unico sulla Maternità);	
	lente dell'Ente	, di non
essere in alcuna condizi	one di incompatibilità prevista dal D.L.vo 27	74/94 e di mettersi in
	i per tutta la durata dell'assegno di ricerca;	
☐ di non essere : dottora	ando di ricerca, borsista, dipendente universita	ario, docente o tecnico-
	universitario fuori ruolo o in pensione, docente	
☐ di rinunciare alla bo		
decorrenza del contratto d	i assegnista di ricerca e cioè dal	
	nma 2 della Legge 240/2010, di non essere dipend	
	i, Astrofisica e Vesuviano, L'Enea e L'A.S.I	
	i cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 199	
modifiche ed integrazioni		
☐ di non trovarsi in cond	izioni di incompatibilità previste dal bando di con	corso.
	DICHIARA	
di non versare nelle segu	enti ipotesi di incompatibilità, in quanto consap	pevole che la titolarità

dell'assegno di ricerca art. 22, legge 240/2010:

6

- non è compatibile con il rapporto lavorativo di ruolo in università, istituzioni e enti pubblici
 di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
 sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di
 istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al
 titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del DPR 382/1980;
- non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche; · non è compatibile nel caso in cui il titolare dell'assegno abbia relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che conferisce l'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Messina,		
		(firma)

Si allega fotocopia del documento di identità